

- **QUESITO N.4**

- a. A Nell'art. 10 Clausola Sociale del Capitolato d'oneri, si legge: *“Il riassorbimento del personale pertanto è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata da nuovo aggiudicatario. Sussistendo tale compatibilità, il lavoratore dell'impresa uscente deve essere riassorbito dall'impresa entrante, con preferenza rispetto a soggetti terzi”*. Premesso ciò, si chiede cortesemente di confermare l'obbligatorietà del riassorbimento.
- b. Tenuto conto che viene indicato nella tabella del personale, il numero degli operatori attualmente in carico, con le specifiche relative a livello, mansionario, inquadramento contrattuale “SAFI” e monte ore settimanale, si chiede di chiarire, in caso di partecipazione di cooperative sociali, se sia obbligatorio applicare il suddetto contratto, o se può essere applicato il contratto delle cooperative sociali, nel riassorbimento del personale, garantendo l'equiparazione dei livelli previsti.

RISPOSTA

- a. Si il riassorbimento è obbligatorio, salvo l'esplicitazione dei motivi ostativi all'accettazione della clausola sociale
- b. Non è obbligatorio l'applicazione del contratto SAFI. Il Contratto SAFI è quello utilizzato dal contraente uscente